

DIREZIONE REGIONALE ISTITUZIONALE ED ENTI LOCALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 23 dicembre 2003, n. 3502.

Fondazione «Protettorato San Giuseppe» con sede in Roma. Disposizione per l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private.

IL DIRETTORE REGIONALE

- VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 in data 07.12.2000, avente ad oggetto: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)";
- VISTA la legge regionale 21.02.2001, n. 5 concernente "Riconoscimento della personalità giuridica alle confraternite e alle istituzioni che svolgono attività educativo-religiosa";
- VISTO il Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207 concernente "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328";
- VISTO l'art. 40 della legge regionale 18.02.2002, n. 6 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- VISTO il Regolamento regionale 06.09.2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";
- VISTA l'istanza pervenuta in data 17.12.2003 con la quale il Presidente e legale rappresentante della Fondazione "Protettorato San Giuseppe" di Roma chiede il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private ai sensi del D.P.R. n. 361/2000;
- ESAMINATA la documentazione allegata all'istanza dalla quale risulta che ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 della L.R. 21.2.2001, n. 5 in base al quale "le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per le quali sia stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 616/1977, lo svolgimento in modo precipuo di attività inerenti alla sfera educativo-religiosa, sono qualificate persone giuridiche private";
- ESAMINATO l'atto notarile in data 19.11.2003, repertorio n. 6609, raccolta n. 2121 con il quale si è proceduto alla trasformazione dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza del "Protettorato San Giuseppe" in Fondazione ai sensi degli artt. 16 e seguenti del D. Lg.vo 4 maggio 2001, n. 207, in esecuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 10.10.2003 n. 29 nonché all'adeguamento dello statuto alla nuova natura giuridica assunta dall'Ente;
- CONSIDERATO che il "Protettorato San Giuseppe" è una Fondazione ad ispirazione educativo-religiosa che persegue obiettivi di pertinenza dell'assistenza, come meglio specificato negli articoli 1 e 2 dello Statuto;
- ACCERTATO che la Fondazione non ha scopo di lucro e che il patrimonio risulta adeguato al perseguimento degli scopi statutari;

PRESO ATTO che ricorrono i presupposti per l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private della Fondazione "Protettorato San Giuseppe" con sede in Roma;

DETERMINA

di disporre l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private della Fondazione "Protettorato San Giuseppe", con sede in Roma.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio unitamente allo statuto dell'Ente - allegato A - che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il direttore
MIGLIORINI

Allegato "G" al rogito 6609/2121

STATUTO

PREMESSA STORICA

Il "Protettorato di San Giuseppe", avente sede in Roma via Nomentana n. 341, trae la sua origine dalla fusione delle seguenti istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza:

1) Protettorato di San Giuseppe.

Il Protettorato di San Giuseppe nacque per iniziativa della signora Ledieu De La Ruadière, esplicita poi con "ammirabile ordinamento e sublime slancio di abnegazione, di amore e di carità" dalla Marchesa Cecilia Serlupi e dalla signorina Tarsilla Morichelli, in religione Suor Maria Raffaella della Croce, coadiuvate da generosi filantropi.

Il pio Istituto fu eretto in Ente Morale con Regio Decreto 31 dicembre 1893, "ed in contemplazione delle singolari benemeritenze delle predette signore "Cecilia Serlupi e Tarsilla Morichelli", con gli artt. 14 e 21 dello Statuto Organico 1 settembre 1893; approvato col citato Decreto, alla prima fu conferita la carica di presidente a vita con diritto di nominare il proprio successore, ed alla seconda la carica di direttrice a vita con diritto di designare la persona che nell'importante e delicato ufficio doveva succederle.

Il "Protettorato di San Giuseppe" "dopo aver peregrinato in diverse abitazioni, per la necessità di allargarsi in proporzione del crescere dei ricoverati", divenuto proprietario del-

la villa in via Nomentana n. 283, stabilì definitivamente in questa la sua sede principale.

2) Opera pia Nazionale.

L'Opera pia nazionale per "assistere i figli derelitti dei condannati" si deve alla generosa iniziativa del Sen. Martino Feltrami Scalia, antico direttore generale delle carceri, il quale vi devolse dapprima il reddito della "Rivista di discipline carcerarie", periodico di sua esclusiva proprietà e da lui fondato, e ne accrebbe quindi il patrimonio promuovendo oblazioni, sottoscrizioni e contributi dallo stesso personale dei detenuti e donandole infine la proprietà del periodico stesso.

La benefica istituzione ebbe quindi validissimo sostegno morale nel Sen. Tancredi Canonico, Presidente del Senato, che ne presiedette l'amministrazione fino alla morte per più di un decennio e conseguì notevolissimo incremento, oltre che da una tombola telegrafica nazionale, di cui ottenne la concessione nel 1904, anche dal vistoso lascito del benemerito magistrato Cav. Gaspare Mazzoccolo che, morto nel maggio 1905, legò ad essa quasi tutto il suo patrimonio.

La detta opera pia fu eretta in Ente Morale con Regio Decreto 27 maggio 1898. La sua azione si svolse in tredici anni nel ricoverare, nei limiti delle sue rendite, in vari istituti di beneficenza, i figli derelitti di cui assunse il patrocinio. Dal momento dell'erezione in Ente Morale l'Opera pia è stata

amministrata da un Consiglio di Amministrazione. L'Ente, a termine di statuto, ha sempre operato, per armonizzare l'istruzione con una educazione veramente cristiana in modo da concorrere alla formazione morale, religiosa e culturale dei bambini.

L'Ente, per aver svolto in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa è stato inserito nell'elenco n. 14 approvato con D.P.C.M. 23 dicembre 1978, ai sensi dell'art. 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616.

La Legge Regionale n. 5 del 21 febbraio 2001, pubblicata nel B.U.R. Lazio il 10 marzo 2001 (art. 3 comma I) ha trasformato in persona giuridica di diritto privato l'I.P.A.B. "Protettorato di San Giuseppe" per la quale è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 616/1977 lo svolgimento in modo precipuo di attività inerenti la sfera educativo-religiosa.

Capo I

FINALITA' - DESTINATARI - SERVIZI

Art. 1

Denominazione e sede

Il "Protettorato di San Giuseppe" è una Fondazione di diritto privato ad ispirazione religiosa cattolica che persegue obiettivi di pertinenza dell'assistenza, da attuarsi secondo quanto previsto dagli articoli successivi.

La Fondazione ha sede in Roma, via Nomentana n. 341.

Art.2

Finalità della Fondazione

Il "Protettorato di San Giuseppe", ad ispirazione educativo-religiosa in seguito denominato "Fondazione", persegue gli obiettivi di:

- concorrere alla realizzazione di una politica sociale di prevenzione individuale e collettiva degli stati di crisi, di disagio, di emarginazione, di disadattamento e di devianza dei minori in età evolutiva attraverso l'esercizio e la valorizzazione della missione educativo-religiosa insita nell'attività stessa;
- realizzare direttamente interventi e attività nonché gestire servizi sia aperti che residenziali per il recupero e l'inserimento sociale dei minori in età evolutiva e giovanile, anche portatori di disabilità, assicurando loro adeguata assistenza pedagogica, psicologica, sociale, riabilitativa e religiosa, integrazione con la comunità, tutela dei rapporti parentali, reinserimento sociale precoce o soluzioni alternative;
- realizzare attività di sostegno e di aiuto nonché servizi a favore delle famiglie, soprattutto socialmente più deboli ed in crisi, anche adottive ovvero affidatarie, sulla base di principi etico-religiosi, concorrendo a perseguire gli obiettivi sanciti nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia legge 176 del 25 maggio 1991 e recepiti nel Piano Nazionale

per l'infanzia e l'adolescenza legge 285 del 28 agosto 1997;

- concorrere alla formazione permanente degli operatori impegnati nell'area dei servizi a favore dell'infanzia, dell'età evolutiva e della famiglia;

- concorrere ad attività di studio, di sperimentazione di nuovi servizi e di ricerca nei settori di intervento di cui ai commi precedenti.

Art. 3

Destinatari

I destinatari degli interventi assistenziali di cui all'articolo precedente sono in particolare:

1) i soggetti in età evolutiva senza distinzioni di sesso, religione, cittadini italiani, stranieri, apolidi, anche portatori di disabilità fisiche o psichiche e sensoriali, con problemi personali e familiari che richiedono interventi assistenziali, psicopedagogici e/o psicoterapeutici, nonché quelli connessi con l'ispirazione religiosa della Fondazione, anche in situazioni di residenzialità temporanea;

2) soggetti in età giovanile con le caratteristiche dei soggetti di cui al comma precedente e per il tempo strettamente necessario all'inserimento o reinserimento sociale.

L'ammissione o la protrazione delle residenzialità o l'attivazione di altre tipologie d'intervento a favore dei giovani sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e sulla base di relazione tecnica del servizio psi-

co-pedagogico della Fondazione;

3) famiglie o gruppi familiari:

i minori ospiti dei servizi residenziali o semiresidenziali devono aver raggiunto l'età di tre anni.

Possono essere ammessi minori di età inferiore a tre anni se alla loro cura provvedono direttamente le madri, ospiti esse stesse dei servizi della Fondazione.

In detti casi l'ospitalità del gruppo è garantita in situazioni abitative autonome rispetto ai servizi residenziali per minori, salvo la possibilità di usufruire di servizi ed attrezzature comuni.

Le modalità per le ammissioni, la misura della retta, i posti gratuiti, saranno stabiliti con regolamento interno da emanarsi entro sei mesi dall'adozione del presente statuto.

Art. 4

Attività e Servizi

Le finalità di cui all'art. 2 sono perseguite mediante l'istituzione e la gestione di :

- a) strutture residenziali per minori, giovani, nuclei familiari, che garantiranno per requisiti strutturali, organizzativi e tecnici, condizioni adeguate per il perseguimento degli obiettivi assistenziali, pedagogici, psicologici, terapeutici, di formazione religiosa e di reinserimento sociale;
- b) servizi semiresidenziali per minori e giovani;
- c) centri diurni per minori, per giovani, per famiglie;

- d) assistenza domiciliare a favore di minori e di famiglie;
- e) soluzioni abitative per nuclei madri e bambini;
- f) gruppi incontro per adolescenti, giovani, stranieri;
- g) centri di pronto intervento per minori in crisi ed in difficoltà;
- h) centri di formazione della famiglia.

La Fondazione provvede, altresì, ad effettuare:

- studi e ricerche su tematiche riguardanti l'infanzia, l'adozione, la famiglia ed in genere i problemi sociali;
- sperimentazione di nuovi servizi ed attività, anche in collaborazione con organismi, pubblici e privati, accreditati nel settore;
- interventi di prevenzione e di promozione sociale, da svolgere preferibilmente in raccordo con gli Enti locali (regioni, province, comuni e con il Vicariato di Roma) nonché con organismi accreditati nel settore soprattutto di ispirazione religiosa (volontariato, cooperative, fondazioni, associazioni) diretti ai soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 del precedente articolo 2 con particolare riferimento:
 - ai soggetti in età evolutiva a rischio psico-sociale per fattori riferiti all'ambiente sociale (reddito basso, analfabetismo, disoccupazione, abitazione), alla struttura familiare (famiglia monoparentale, famiglia allargata di origine, famiglia isolata), alla carriera scolastica (frequenza irregolare, disgrazia, dislessia ecc.), alla salute psicofisica (pato-

logie organiche, portatori di handicap, ritardi evolutivi),
alla distorsione nello sviluppo (isolamento, atteggiamenti de-
vianti o di micro-criminalità, aggressività);

- alle famiglie multiproblematiche;
- ai gruppi di giovani già istituzionalizzati;
- agli extracomunitari.

I servizi di cui al presente articolo sono svolti da:

- a) personale a rapporto di lavoro dipendente;
- b) personale messo a disposizione da cooperative, congregazio-
ni, associazioni di volontariato, fondazioni, enti pubblici e
privati, con cui la Fondazione stipula apposite convenzioni;
- c) personale a rapporto di collaborazione coordinata e pro-
fessionale e continuativa ovvero a tempo determinato, in rap-
porto alle necessità della Fondazione;
- d) volontari singoli o soci di associazioni di volontariato;--
- e) obiettori di coscienza.

Art.5

Mezzi per finanziare l'attività

La Fondazione realizza gli obiettivi di cui all'art.2 con i
seguenti mezzi:

- a) rendite del patrimonio;
- b) diarie giornaliere corrisposte dagli enti pubblici;--
- c) diarie giornaliere corrisposte da privati anche quale sup-
porto al costo dei servizi;
- d) finanziamenti ordinari ovvero straordinari da parte degli

- enti locali, enti pubblici e privati;
- e) lasciti, donazioni, contributi ed elargizioni;
- f) finanziamenti derivanti da attività editoriali, di formazione professionale, di studi e ricerca;
- g) ogni altro introito non destinato, per sua natura o per volontà del donatore, ad incremento del patrimonio.

Art. 6

Qualità dei servizi psico-pedagogici ed attività

I servizi di cui all'art. 3 devono possedere requisiti di flessibilità in rapporto alle esigenze dell'utenza, di multidimensionalità nella valutazione del bisogno, di progettualità educativa o riabilitativa e di interdisciplinarietà delle prestazioni, di personalizzazione del rapporto educativo e terapeutico, di idoneità a valutazione di qualità, di apertura all'integrazione con l'ambiente esterno, con la comunità locale, con gli organismi di volontariato o di singoli volontari, con ogni altra esperienza di solidarietà organizzata.

Dal punto di vista strutturale, organizzativo e tecnico i servizi devono rispondere ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale vigenti.

CAPO II

ASSETTO ISTITUZIONALE

Art. 7

Organi

Sono organi della Fondazione:

- 1) il Consiglio di Amministrazione;
- 2) il Presidente, nominato dal Consiglio stesso in seno ai propri membri.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.

Le cariche di Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione sono gratuite; il Consiglio può determinare il rimborso delle spese di soggiorno e viaggio per incarichi svolti al di fuori del territorio del Comune di Roma nell'interesse della Fondazione.

Art. 8

Composizione e funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente.

I Consiglieri sono così designati:

- a) n. 1 (uno) dal consiglio di Amministrazione quale rappresentante degli interessi originari della Fondazione;
- b) n. 2 (due) da S.E. il Cardinale Vicario di Roma;
- c) n.2 (due) dalla Regione Lazio.

I Consiglieri debbono avere esperienza ovvero professionalità nel settore dell'assistenza sociale.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.

I Consiglieri scaduti sono rieleggibili senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, nella prima seduta, il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad adottare i provve-

dimenti in conformità alle disposizioni contenute nella normativa nazionale e regionale vigenti.

In particolare e senza che l'elencazione di cui alle successive lettere dalla a) alla s) costituisca limitazione, delibera:

- a) le modifiche allo statuto della Fondazione;
- b) l'approvazione dei regolamenti di amministrazione del personale, di economato;
- c) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- d) l'accettazione di lasciti, donazioni, ovvero il rifiuto motivato degli stessi;
- e) l'approvazione di contratti, appalti, forniture, spese straordinarie;
- f) l'accettazione di transazioni, le liti;
- g) la ratifica dei provvedimenti assunti dal Presidente;
- h) l'indizione di concorsi per l'assunzione del personale, la nomina, l'adozione di provvedimenti disciplinari, la sospensione ed il licenziamento del personale dipendente;
- i) l'approvazione del piano programmatico triennale delle attività della Fondazione;
- l) l'adozione dei provvedimenti relativi al patrimonio, riconversione strutturale, locazioni, alienazioni, permuta;
- m) l'approvazione delle indicazioni programmatiche annuali delle attività;
- n) l'istituzione di nuovi servizi e l'attivazione di nuove i-

niziative assistenziali e promozionali;

o) l'autorizzazione alla prosecuzione delle residenzialità a favore dei giovani con età superiore ai diciotto anni o alla proroga di interventi già attivati dalla Fondazione;

p) l'individuazione annuale della percentuale dei minori affetti da disabilità fisiche, psichiche, sensoriali, da inserire nei servizi della Fondazione o nelle attività dalla stessa condotte;

q) l'approvazione delle relazioni annuali di verifica presentate dal Presidente e redatte dall'équipe psico-pedagogica della Fondazione;

r) in genere spetta al Consiglio di Amministrazione l'adozione di provvedimenti su questioni generali e specifiche che riguardano l'indirizzo politico, morale e finanziario della Fondazione;

s) l'approvazione di protocolli d'intesa, di accordi di programma, di convenzioni con Enti locali o con associazioni di volontariato, con cooperative o loro consorzi ed in genere con organizzazioni pubbliche e private per l'attuazione di servizi, programmi, attività anche sperimentali, studi e ricerche, attività promozionali, culturali e formative in genere.

Art. 9

Adunanze e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce obbligatoriamente due volte all'anno: -----

- nel mese di maggio per l'approvazione del conto consuntivo;-
- nel mese di ottobre, per l'approvazione del bilancio preventivo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o due membri ne facciano richiesta: in questo caso il presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Amministrazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

L'ordine del giorno delle questioni da discutere nella riunione del Consiglio di Amministrazione è proposto dal Presidente, anche con la collaborazione del Segretario.

L'invito alla riunione deve essere fatto recapitare ai componenti il Consiglio almeno tre giorni e comunque 24 ore prima della riunione.

L'ordine degli argomenti indicati all'ordine del giorno può essere invertito su determinazioni motivate del Presidente o della maggioranza dei consiglieri presenti.

I consiglieri esprimono con voto nominale le proprie determinazioni sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Nel caso si tratti di questioni riferite a persone, il voto è segreto.

A parità di voti, prevale la determinazione del Presidente.---

Il Segretario è tenuto a predisporre i processi verbali della riunione del Consiglio di Amministrazione, che devono essere firmati da tutti i consiglieri presenti.

In caso di assenza del Segretario, i processi verbali vengono redatti dal consigliere più giovane di età o da persona indicata dal Presidente.

Se un consigliere si allontana durante la riunione del Consiglio di Amministrazione ne deve essere fatta menzione nel verbale.

Nel caso in cui un consigliere rifiuta di firmare un verbale, deve annotare le motivazioni del diniego.

I consiglieri che senza giustificato motivo non siano presenti a cinque sedute consecutive, si intendono decaduti. Il Consiglio di Amministrazione adotta il provvedimento di decadenza.

Del provvedimento di decadenza viene data comunicazione all'organismo che ha designato il consigliere dichiarato decaduto.

Alle sedute del Consiglio possono essere presenti, su determinazione del Presidente ovvero su richiesta dei consiglieri, i responsabili o gli operatori dei servizi, professionisti e consulenti esterni in rapporto ad esigenze di informazione, verifica o consulenza del Consiglio stesso.

Art. 10

Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta d'insediamento, presieduta dal consigliere più anziano di età.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Il Presidente assegna a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, se lo ritiene opportuno, la trattazione di singole questioni o affida specifici incarichi anche di vigilanza:

- promuove le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle medesime;
- assume, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti ritenuti necessari, sia di ordine assistenziale, disciplinare, economico-finanziario, salvo riferirne al Consiglio in seduta convocare entro dieci giorni;
- firma atti, contratti, corrispondenza, mandati di pagamento e ordini di riscossione;
- rilascia certificati ed attestazioni;
- esercita la vigilanza formale dei servizi e delle attività svolte dalla Fondazione;
- promuove la predisposizione e propone la relazione programmatica triennale, annuale e la relazione annuale di verifica sulle attività della Fondazione;
- verifica sulla attuazione delle linee programmatiche adottate dal Consiglio di Amministrazione ed intrattiene i rapporti con gli organismi che operano all'interno della Fondazione con diversi rapporti di lavoro, vigilando sul rispetto degli obblighi assunti;
- predispone, insieme al Segretario, l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;

- nomina il Segretario il quale dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione della Fondazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il consigliere più anziano di età.

Capo III

NORME GENERALI

Art. 11

Servizio di cassa e di economato

Il servizio di cassa è disimpegnato, di regola, da un istituto di credito di primaria importanza.

Il servizio di economato della Fondazione è, di norma, affidato ad una suora, che dovrà disimpegnarlo secondo le norme stabilite nell'apposito regolamento di economato.

Art. 12

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, allo stato attuale, è costituito da:

- complesso immobiliare, sede di servizio, in Roma via Nomentana numeri civici 337 (trecentotrentasette) e 341 (trecentoquarantuno) posto ai piani terreno, primo, secondo, terzo,

quarto ed interrato censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al foglio 570, particelle 57, 59, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, subalterno 1, via Nomentana nn. 337 e 341, piano T--1-2-3-4-S1, Zona Censuaria 3, categoria B/1, classe 3, mc 41.671, superficie catastale mq 9.063; Rendita Catastale Euro 38.738,20;

- fabbricato in Comune di Roma via Nomentana n. 343 (trecento-quarantatre) costituito di piano terreno e primo censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al foglio 570, particelle 57 e 58, subalterno 2, via Nomentana n. 343, piano T-1, Zona Censuaria 3, categoria A/2, classe 2, vani 4; Rendita Catastale Euro 919,29;

- appezzamento di terreno in Comune di Roma via Santa Emerenziana della complessiva superficie catastale di mq 18.619 (dieciottomilaseicentodiciannove) censito nel Catasto Terreni di detto Comune al foglio 570, particelle:

- 402 di are 93 e centiare 60, fabbricato rurale, senza reddito;

- 403 di are 29 e centiare 75, fabbricato rurale, senza reddito;

- 420 di centiare 55, fabbricato urbano da accertare, senza reddito;

- 62 di centiare 20, fabbricato rurale, senza reddito;

- 75 di are 62 e centiare 9, orto, classe 1, reddito dominicale Euro 144,30, reddito agrario Euro 40,08;

- fabbricato in Comune di Nerola (Roma) Strada Provinciale per Palombara civico 336 (trecentotrentasei) costituito di piano terreno, primo e secondo censito nel Catasto dei fabbricati di detto Comune al foglio 10, particelle 242 e 243 graffate, piano T-1-2, S. Consortile Nerola-Montorio, categoria A/7, classe U, vani 13; Rendita Catastale Euro 738,53;
- appezzamento di terreno in Comune di Nerola località "Casalietti" della superficie catastale di mq 12.080 (dodicimilaottanta) censito nel Catasto Terreni di detto Comune al foglio 10, particelle:
 - 241 di are 19 e centiare 30, uliveto, classe 1, reddito dominicale Euro 20,93, reddito agrario Euro 3,99;
 - 242 di are 1 e centiare 40, fabbricato rurale, senza reddito;
 - 244 di are 9 e centiare 30, seminativo, classe 1, reddito dominicale Euro 7,44, reddito agrario 3,12;
 - 245 di are 90 e centiare 80, seminativo arborato, classe 1, reddito dominicale 72,69, reddito agrario Euro 35,17;
- villino in Comune di Anzio (Roma) località "Lido dei Gigli" via dei Gabbiani numero civico 15 (quindici) denominato "Villa Isea d'Aragona" costituito di un solo piano terreno censito nel Catasto dei fabbricati di detto Comune al foglio 36, particella 75, subalterni:
 - 501, "Lido dei Gigli" SC, piano T, categoria A/7, classe 3, vani 5,5; Rendita Catastale Euro 639,12;

- 502, "Lido dei Gigli" SC, piano T, categoria A/7, classe 3, vani 6 Rendita Catastale Euro 697,22;
- appartamento in Comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) viale Alcide De Gasperi numero civico 16 (sedici) posto al piano nono, distinto con il numero interno 54 (cinquantquattro) censito nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 9, particella 680, subalterno 62, categoria A/2, classe 3, vani 6,5; Rendita Catastale Euro 520,33;
- Codice ISIN IT 0001326567 BTP 3,25% 15.4.99/04 val. nom. Euro 1.290.000,00 (unmilione duecentonovantamila);
- Codice ISIN IT 0000366846 BTP 8,5% 1.4.94/04 val. nom. Euro 619.747,20 (seicentodiciannovemila settecentoquarantasette e venti centesimi);
- Codice ISIN IT 0001413944 CCT 1.12.99/06 tv% val. nom. Euro 775.000,00 (settecentosettantacinquemila).

Art. 13

Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

L'Amministrazione della Fondazione, in base alla contabilità predispose, entro il 30 aprile, il conto consuntivo dell'esercizio precedente ed entro il 30 settembre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Nei trenta giorni successivi a tali scadenze i bilanci, corredati dalla relazione del Presidente, sono sottoposti all'esame

del Consiglio di Amministrazione.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 14

Estinzione

In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra istituzione educativa assistenziale indicata da S.E. il Cardinale Vicario di Roma.

Art. 15

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del C. C. in materia di persone giuridiche private.

F.to: Elda Melaragno

F.to: Riedi Patrizio

F.to: Daniele Scremi

F.to: Francesca Costa notaio